

Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., (data ud. 23/11/2022) 30/01/2023, n. 2764

**IMPOSTE E TASSE IN GENERE** › *Avviso di accertamento*

**SPESE GIUDIZIALI CIVILI**

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SUCCIO Roberto - Presidente -

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giulia - Consigliere -

Dott. SAIJA S. - rel. Consigliere -

Dott. PENTA Andrea - Consigliere -

Dott. CHIESI Gian Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3911/2021 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

- ricorrente -

contro

CHEMICAL PLAST Srl , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Cola, come da procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 4547/09/2020 depositata in data 7.10.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal Consigliere Relatore Dott. ore Saija.

## Svolgimento del processo

che:

con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettò l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 910/2019 della C.T.P. di Salerno, che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto dalla Chemical Plast Srl , annullando in parte l'avviso di accertamento per l'anno 2013, ritenendo fondato quanto argomentato dalla società circa l'esclusiva responsabilità del proprio consulente fiscale, riguardo all'omesso versamento delle imposte;

nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che risultavano fondati gli argomenti esposti dalla società nelle proprie controdeduzioni in appello onde mandarla assolta dal pagamento delle sanzioni, a partire dalla spontanea ottemperanza alla sentenza di primo grado da parte dell'Ufficio, dalla dimostrata propria buona fede (la società essendo stata raggirata dal proprio consulente non traendo alcun vantaggio), dalla pendenza del procedimento a carico del consulente stesso e dall'avvenuta sua sostituzione con altro professionista, a partire dal 3.10.2018;

avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la Chemical Plast Srl .

## Motivi della decisione

che:

1.1 - con l'unico motivo si denuncia la violazione del [D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 e art. 6](#), comma 3, e dell'[art. 2697 c.c.](#), per aver la C.T.R. ritenuto di poter escludere l'applicabilità delle sanzioni a carico della società, traendo la prova della sua buona fede dalla semplice avvenuta incriminazione del consulente fiscale, ma omettendo ogni analisi circa l'insussistenza di culpa in vigilando a suo carico;

2.1 - preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, dal momento che il ricorso stesso è, in primo luogo, del tutto in linea con i dettami di cui all'[art. 366 c.p.c.](#), comma 1, tra l'altro contenendo una idonea e non ridondante esposizione dei fatti processuali e sostanziali, nonchè censure dotate del necessario grado di specificità, atte ad investire adeguatamente la decisione qui impugnata, in relazione ai profili di cui infra;

quanto poi alla questione di cui all'[art. 360-bis c.p.c.](#), è del tutto evidente che non può porsi alcun profilo di inammissibilità, perchè la C.T.R. non ha affatto pronunciato in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, come meglio si dirà tra breve;

3.1 - ciò posto, il ricorso è fondato;

è ben noto che "In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonchè il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante" (così, ex multis, [Cass. n. 19422/2018](#));

nella specie, la C.T.R. ha sostanzialmente ritenuto dimostrata la buona fede della contribuente, a suo dire comprovata dagli argomenti dispiegati nelle controdeduzioni in appello della società stessa (ossia: la spontanea ottemperanza al "giudicato" da parte dell'Ufficio, il fatto che la società sia stata raggirata dal vecchio consulente, che non abbia tratto alcun vantaggio per sè, che aveva denunciato il medesimo e che a questi era subentrato un nuovo consulente);

essa, però, ha in parte completamente travisato il significato di alcuni accadimenti (l'ottemperanza dell'Ufficio alla decisione di primo grado a sè sfavorevole costituisce atto dovuto [D.Lgs. n. 546 del 1992](#), ex art. 68), e dall'altro ha comunque del tutto omissa di verificare se, in relazione all'occorso e alle peculiari modalità dei fatti contestati (registrazione di fatture "gonfiate" in contabilità), la società avesse fornito idonea prova circa l'assenza di propria culpa in vigilando;

ciò tanto più che, come correttamente sottolinea l'Agenzia, ad un imprenditore mediamente accorto (specie ove l'impresa sia esercitata da società di capitali) ben difficilmente può sfuggire un simile artificio da parte del proprio consulente fiscale, stante l'immediata ricaduta, quantomeno, riguardo alla maturazione di una corrispondente eccedenza IVA;

4.1 - in definitiva, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio

alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

**Conclusione**

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2023